



QUESITI E RISPOSTE

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ARTICOLO 59, COMMA 4, DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ATTIVITÀ CONNESSE PER IL BIENNIO 2026-2027 CON FACOLTÀ DI PROROGA PER UN ANNO, ALLE AZIENDE ASSOCIATE A CONF SERVIZI CISPEL LOMBARDIA

LOTTO 1 – CIG B80A7B4890

LOTTO 2 – CIG B80A7B5963

LOTTO 3 – CIG B80A7B6A36

Q. Buon pomeriggio, la presente per chiedere cortesemente la pubblicazione dell'elenco gli enti già associati non ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato 1, se possibile in foglio Excel.

R. Buongiorno, con la presente si trasmette l'elenco richiesto. Si precisa che l'elenco è aggiornato alla data odierna e, pertanto, potranno eventualmente aderire altri enti in futuro.

Q. Si chiede alla Spett.le SA se sia corretta l'interpretazione in base alla quale ai prodotti indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico, ma a condizioni di mercato e dell'intera filiera distributiva del farmaco, sarà applicato lo sconto di legge o uno sconto in base alla condizione imposta dai fornitori. Diversamente l'operatore Economico rischierebbe di vendere sottocosto. Si evidenzia alla spett.le SA che molteplici sentenze hanno stabilito che "Laddove i costi siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile."

R. Ai sensi del Capitolato non sono previste discipline di determinazione del prezzo differenti secondo la disponibilità del prodotto.

Q. Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la procedura è indetta, in particolare per la clausola "Revisione prezzi", ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. N. 36/2023.

R. Si conferma e si rinvia alla disciplina di cui all'art. 4.2. del Disciplinare di Gara

Q. In riferimento all'art. 13 del Disciplinare di gara si chiede se l'apposizione della marcatura temporale si possa considerare un refuso e se sia possibile sottoscrivere tutta la documentazione di gara (documentazione amministrativa e offerta economica) solo con firma digitale senza apporre la marcatura.

R. Ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si conferma pertanto l'ammissibilità di altra firma elettronica qualificata priva di marcatura temporale, purché dotata dei requisiti di legge.

Q. In riferimento al seguente capoverso dell'art. 15.1 del Disciplinare: "Le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale, tale capoverso possa considerarsi un refuso e la documentazione amministrativa da produrre sia unica indipendentemente dal numero dei lotti al quale l'OE intenda partecipare, in quanto la piattaforma consente di caricare una sola busta amministrativa.

R. Si conferma che le dichiarazioni rese valgono per ciascun lotto per cui si intende partecipare e, quindi, un'unica dichiarazione vale per tutti i lotti per cui si presenta offerta. Qualora l'OE intendesse partecipare a più lotti, può caricare in un unico file zip la documentazione specifica del singolo lotto (ad esempio, la domanda di partecipazione, la garanzia provvisoria...).

Q. In riferimento all'art. 15.1 del disciplinare, In caso di partecipazione in raggruppamento, si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la "Domanda di Partecipazione" debba essere compilata distintamente da ogni singolo operatore economico che compone il raggruppamento e firmata digitalmente dal relativo e proprio Legale Rappresentante, pertanto nella sezione Documentazione Amministrativa, in caso di costituendo RTI, saranno presenti tante domande di partecipazione quante saranno le aziende che compongono il raggruppamento.

R. Si conferma

Q. In riferimento all'art. 7 punti 7 e 8 del CSA, Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale il servizio possa ritenersi assolto con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nelle Vs. Spett.li Farmacie e la disponibilità di un portale, garantendo uno stretto e costante rapporto con il personale farmacista.

R) Si conferma

Q. In riferimento all'art. 8 punti 1 del CSA: "L'operatore economico aggiudicatario si impegna a consegnare i prodotti oggetto della fornitura con scadenza non inferiore a sei mesi per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni; non inferiore a nove mesi per i prodotti con periodo di validità superiore. Al di sotto di tali termini il prodotto verrà gestito come una non conformità, fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell'urgenza e/o difficilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi", si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all'attività svolta del Grossista. In ogni caso la scrivente società si impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalle Vs. spettabili farmacie emettendo relativa nota di credito.

R. Si conferma la prescrizione del CSA che facoltizza la stazione appaltante a chiedere l'eventuale sostituzione del prodotto non conforme alle previsioni di capitolato.

Q. In riferimento al capoverso dell'Art. 10 punto 3 del CSA: Le singole farmacie possono accedere a eventuali campagne promozionali ai sensi di legge", si chiede alla spett.le SA se sia corretta l'interpretazione in base alla quale le f.cie possano decidere di aderire a specifiche promozioni/campagne di telemarketing proposte

dal fornitore alle farmacie su specifici prodotti con sconti maggiori rispetto a quelli di aggiudicazione. Diversamente non sarebbe possibile nemmeno effettuare una previsione di utile stimato e tale clausola sembrerebbe non in linea con il principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, con un aggravio eccessivo e incerto sull'operatore Economico. Si ricorda alla spett.le SA che molteplici sentenze hanno stabilito che "Laddove i costi siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile."

R. L'accordo quadro non costituisce obbligo di contrarre per le stazioni appaltanti, che potranno acquisire forniture nel rispetto della disciplina cui sono tenute anche con altre modalità.

Q. In riferimento all'art. 13 punto 1 del CSA gli OE aggiudicatari dovranno produrre: "- con le modalità previste dall'art. 117 del Codice e fatte salve le riduzioni consentite nei casi previsti dall'art. 106, comma 8, del Codice stesso, una garanzia definitiva pari al 2% del valore dell'accordo quadro; - con le modalità previste dall'art. 117 del Codice e fatte salve le riduzioni consentite nei casi previsti dall'art. 106, comma 8, del Codice stesso, una garanzia definitiva pari al 5% del valore di ciascun contratto esecutivo che verrà sottoscritto durante il periodo di validità dell'accordo quadro." Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la richiesta di produzione di tante cauzione definitive pari al 5% di ciascun contratto esecutivo dopo aver emesso una garanzia definitiva pari al 2% dell'intero valore dell'accordo quadro riferito al lotto aggiudicato, si possa considerare un rifiuto. Se tale interpretazione non fosse corretta questo comporterebbe una polverizzazione delle garanzie definitive, con difficoltà di calcolo, con aggravio di costi e con possibili problematiche di tipo amministrativo e gestionale.

R. Si conferma la previsione dell'art. 13 del CSA, in conformità a quanto previsto dal codice degli appalti.

Q. Relativamente all'art. 17 CSA Pagamenti, si riportano degli esempi al fine di avere esatte indicazioni sulla scadenza della fatturazione e sul relativo pagamento

esempio n.1 fatturazione riepilogativa settimanale:

data fattura	importo esempio
--------------	-----------------

09/07/2025	20.000
------------	--------

15/07/2025	15.000
------------	--------

23/07/2025	10.000
------------	--------

31/07/2025	20.000
------------	--------

Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale le fatture saranno pagate in unica soluzione per totali euro 65.000 con scadenza il 14/09/2025

esempio n.2 fatturazione riepilogativa quindicinale

Data fattura	importo
--------------	---------

15/07/2025	35.000
------------	--------

31/07/2025	30.000
------------	--------

Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale le fatture saranno pagate in unica soluzione per totali euro 65.000 con scadenza il 14/09/2025

esempio n.3, tutta la merce acquistata nel mese viene fatturata in unica soluzione a fine mese

Data fattura	importo
--------------	---------

31/07/2025	65.000
------------	--------

Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la fattura cumulativa sarà pagata in unica soluzione per totali euro 65.000 con scadenza il 14/09/2025.

10) Si conferma

Q. In riferimento all'art. 23 punto 15 del csa: "Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, la ditta aggiudicataria sarà nominata responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del contratto", si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale tale dicitura possa considerarsi un refuso, in quanto - vista la natura dell'appalto (consegna di farmaci e parafarmaci) - l'Operatore Economico aggiudicatario non tratterà dati sensibili.

R. Si conferma la previsione del CSA, per quanto occorra l'operatore economico sarà responsabile del trattamento dei dati che dovesse condividere.

Q. In riferimento al seguente capoverso dell'art. 23 punto 15: "La ditta aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da Confservizi CISPEL Lombardia", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la ditta aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle disposizioni normative.

R. Si conferma la previsione del CSA

Q. si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale l'inserimento della documentazione nel FVOE debba avvenire in caso eventuale aggiudicazione e pertanto nella fase successiva alla partecipazione alla procedura di gara.

R. La documentazione relativa all'operatore economico deve essere presente nel FVOE ai fini della partecipazione alla procedura, ferma restando la facoltà di integrare la documentazione relativa al possesso di requisiti già esistenti alla data di presentazione dell'offerta.

Q. si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la dicitura presente nel disciplinare di gara relativa "all'offerta tecnica" sia un refuso in quanto non richiesta nella presente procedura di gara.

R. Si conferma, la dicitura è contenuta nelle previsioni che rinviano a disposizioni di legge.

Q. Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale il requisito dell'art. 7.3 del disciplinare debba essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

R. Si conferma

Q. In riferimento all'art. 7.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma, qualora l'operatore economico partecipi a tutti i lotti, se possa presentare le stesse forniture analoghe sia per il lotto 1 sia per il lotto 2 sia per il lotto 3 purchè rispetti la prescrizione prevista dal requisito.

R. Si conferma

Q. Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale in caso di partecipazione in raggruppamento, sia solo l'operatore economico qualificato come Capogruppo Mandatario a dover caricare ed inviare l'offerta, mentre i componenti qualificati come Mandanti dovranno solamente essere registrati alla piattaforma.

R. Buongiorno,

in riferimento al vostro quesito si conferma che l'operatore economico qualificato come capogruppo dovrà essere registrato alla piattaforma e sarà suo compito inviare l'offerta. Non è invece necessaria la registrazione delle aziende mandanti

Q. In merito a quanto previsto dall'art. 21 comma 2 del CSA: " fatto divieto assoluto di sospendere e interrompere la fornitura anche nei casi di appalto scaduto nelle more della diversa aggiudicazione, nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'associato, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge." si richiede se possa considerarsi un refuso. Se così non fosse con quale limite temporale e di importo può considerarsi valida tale clausola, che sembra porre in capo all'aggiudicatario un rischio di credito indeterminato ed appare non in linea con il principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, con un aggravio eccessivo e incerto sull'operatore Economico.

R. Attesa la natura pubblica del servizio reso in forza della fornitura, l'operatore economico è tenuto a proseguire nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, secondo le regole e tempi previsti per procedere a nuovo affidamento.

Q. In riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara, si chiede se in caso di aggiudicazione, è corretta l'interpretazione secondo la quale, sarà possibile nelle more della stipula dei contratti esecutivi con le singole associate iniziare le forniture.

R. Si conferma la possibilità di disporre l'avvio della fornitura nelle more della firma dei contratti esecutivi.

Q. Con riguardo alla procedura di gara in oggetto, si prevede che l'accordo quadro venga stipulato con due operatori economici aggiudicatori. Il chiarimento richiesto attiene alle modalità di esecuzione dell'appalto aggiudicato al fine di potere accertare la sussistenza della sostenibilità economica dell'offerta. Ciò in quanto dai documenti di gara non risulta alcuna regola normativa afferente alle modalità di attuazione dei contratti esecutivi e, in particolare, come si ripartiranno tra i due aggiudicatori le prestazioni oggetto del contratto. La mancanza di questo dato non consente di potere sapere quali potrebbero essere i costi e i ricavi presumibili dell'appalto, impedendo l'effettuazione di un calcolo di convenienza, con conseguente illegittimità della relativa previsione

R. Si conferma la previsione in aderenza alla disciplina sull'accordo quadro.

.....

Q. Si chiede se il secondo aggiudicatario debba effettuare solo una consegna giornaliera concordata con il direttore della f.cia e non anche tutte le altre consegne in accordo con il principio di proporzionalità ed economicità dei contratti pubblici, evitando un aggravio eccessivo sull'operatore Economico che dovesse classificarsi come secondo.

R. Si rinvia alla disciplina sulle consegne di cui al Capitolato Speciale.

Q. Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale al Modello C Offerta Economica rispettivamente per i lotti 1, 2 e 3, dovrà essere corredato dal documento d'identità del soggetto firmatario e dell'eventuale procura qualora il soggetto firmatario sia un procuratore.

R. Si conferma

Q. Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale al Modello C Offerta Economica rispettivamente per i lotti 1, 2 e 3, non dovrà essere applicata la marca da bollo da euro 16,00.

R. Si conferma

Q. In riferimento all'art. 7 punto 9 del CSA: "L'operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi, in formato cartaceo o in modalità informatica ovvero tramite l'aggiornamento del sistema gestionale della farmacia, comprendente i prodotti non inseriti nella banca dati FARMADATI ITALIA, ai quali sarà applicato lo sconto previsto ai sensi del presente capitolato", si richiede di confermare se è corretta l'interpretazione secondo la quale nell'eventualità l'operatore economico concorra nella forma associata, ogni società partecipante al raggruppamento dovrà presentare, ad ogni farmacia, un proprio distinto listino prezzi per i prodotti non inseriti nella banca dati FARMADATI ITALIA

R. Si conferma

Q. "art. 10 punto 1 del CSA: Con cadenza mensile verrà consegnato alle farmacie (a richiesta anche su idoneo supporto informatico o mediante l'aggiornamento del sistema gestionale della farmacia) il listino dei prezzi di cessione relativo a SOP-OTC e prodotti di parafarmaco (che non siano ricompresi nella banca dati FARMADATI ITALIA) e quello dei prodotti in campagna promozionale si chiede se con il caricamento giornaliero nel gestionale della farmacia di tali prezzi tale adempimento si possa considerare assolto.

R. Si conferma

Q. Si chiede se la richiesta del servizio "serale" o 3° consegna giornaliera possa essere considerata un rifiuto. Considerato l'attuale livello dei costi per l'espletamento del servizio essa rappresenta un eccesso di richiesta di servizi logistici con un forte aggravio economico ed organizzativo per l'operatore economico non rispettando il principio di proporzionalità ed economicità dei contratti pubblici. Inoltre, in accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere 2 consegne giornaliere al fine di soddisfare le esigenze della clientela delle farmacie per il 1° aggiudicatario ed 1 consegna giornaliera per il 2° aggiudicatario. Tale previsione consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il decoupling (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all'efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica

R. Si conferma la previsione del Capitolato

Q. In merito alla previsione art. 10 CSA punto 2: " In caso la ditta aggiudicataria pratichi sui prodotti inseriti in banca dati FARMADATI ITALIA, al momento della fornitura, sconti superiori a quelli dichiarati in sede di offerta, dovrà praticare alle farmacie tale maggiore sconto si chiede alla spett.le SA se sia corretta l'interpretazione in base alla quale il fornitore dovrà praticare alle farmacie tali maggiori sconti sui prodotti inseriti in banca dati FARMADATI ITALIA in promozione/campagna di telemarketing al momento della fornitura. Pertanto le f.cie comunali potranno decidere di aderire a specifiche promozioni/campagne di telemarketing proposte dal fornitore a queste ultime su specifici prodotti con sconti maggiori rispetto a quelli di aggiudicazione.

R. Si conferma

Q. con riferimento all'art 23.1 del Disciplinare di gara si chiede una stima delle spese per la stipula contrattuale a carico dell'OE aggiudicatario

R. Si tratta di adempimento che verrà condiviso con l'operatore economico aggiudicatario e che non incide sulla formulazione dell'offerta

Q. con riferimento alla dichiarazione di cui alla domanda di partecipazione Modello A punto 7:" DICHIARA di non partecipare alla "MEDESIMA GARA" contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali", si chiede se per "MEDESIMA GARA" debba intendersi il SINGOLO LOTTO considerando la seguente previsione del Disciplinare art. 5: " I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata)."

R. Si conferma che per "medesima gara" si intende il singolo lotto per il quale si concorre

Q. Buon pomeriggio, con la presente si chiede la pubblicazione del Modello B DGUE editabile. Cordiali saluti

R. Il DGUE è in formato XML, ma comunque editabile. L'Operatore Economico deve utilizzare l'apposita funzione presente nel Portale Appalti, in fase di inserimento documenti per la busta amministrativa, per compilare il DGUE. Qualora si riscontrassero problemi, è possibile contattare l'assistenza dedicata al numero: 0422-267755, tramite mail: service.appalti@maggioli.it oppure tramite form al link: http://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

.....